



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/273 **DEL** 03/07/2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO

UFFICIO Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco

OGGETTO : L.R. n. 25/88 - art. 6. Comune di Ortona dei Marsi (AQ). Mutamento di destinazione d'uso ai fini della concessione in uso di terre civiche per la realizzazione di un opificio da destinare a caseificio.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 1766/27;
Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
Visto il D.P.R. n.616/77;
Vista la L.R. n 25/88;
Vista la L.R. n 3/98;
Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO:

- che con nota datata 07/04/2017, prot. n. 985, acquisita agli atti in data 16/06/2017, prot. n. RA0163293/17, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2017, il Comune di Ortona dei Marsi (AQ) ha richiesto il mutamento di destinazione d'uso finalizzato alla concessione del terreno di natura demaniale civica al concessionario che scaturirà dalle risultanze della manifestazione di interesse pubblica per la realizzazione di un opificio da destinare a caseificio, riportate al N.C.T. al foglio n. 19, particelle nn. 272, 276, 277 e 280;
- che il terreno oggetto di concessione è censito nel Comune di Ortona dei Marsi (AQ) al N.C.T. al foglio di mappa n. 19, particelle nn. 272, 276, 277 e 280 per una superficie complessiva di mq 7.750 come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2017;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD028/3/Usi Civici del 27/07/2015 è stata stabilita la reintegra a favore della collettività del Comune di Ortona dei Marsi (AQ) ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.25/88 delle p.lle n. 272, 276, 277 e 280 del foglio di mappa n. 19;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n. 819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

DATO ATTO che con determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27/02/2017 lo scrivente in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.5;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di assegnare l'area in agro del Comune di Ortona dei Marsi (AQ), in catasto al foglio di mappa n.19, particelle nn. 272, 276, 277 e 280 per una superficie complessiva di mq 7.750 alla categoria "A" ai sensi degli artt. n.11 della legge 1766/27, n.37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.7/3° comma della L.R. n. 25/88;
- 2) di autorizzare il Comune di Ortona dei Marsi (AQ) a mutare la destinazione e a concedere le terre civiche sopra richiamate, al concessionario che scaturirà dalle risultanze della manifestazione di interesse pubblica per la realizzazione di un opificio da destinare a caseificio, riportate al N.C.T. al foglio n. 19, particelle nn. 272, 276, 277 e 280, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/27 come recepito dall'art.6 della L.R. n. 25/88 nonché dell'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 33/28 e art. 1 della L. R. n. 3/98;
- 3) di completare gli adempimenti citati nella Determinazione Dirigenziale n. DPD 028/3/Usi Civici del 27/07/2015, prima di stipulare l'atto di concessione e al fine di effettuare la reintegra delle terre civiche ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. n.25/88;
- 4) di fare obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto di concessione, del canone annuo di € 553,17. Detta valutazione deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale il Comune non può stipulare l'atto di concessione e deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a partire dalla data della valutazione dell' Ufficio Tecnico (determinazione n. 24 del 27/03/2017 Reg. Gen. 36) fino alla data di stipula dell'atto di concessione e successivamente per ogni anno; B) il divieto di sub-concessione; C) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale; D) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attuare sul terreno preso in concessione esonerando, totalmente, la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali; E) di ripristino dello stato dei luoghi, in caso di risoluzione contrattuale anticipata o a fine concessione (ambientalmente risanato);
- 5) di fare obbligo al Comune (L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di concessione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo in Via degli Agostiniani, 14 - 66100 Chieti, la seguente documentazione: 1) IGM 1:25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica, sempre dell'area;
- 6) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dalla concessione secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98;
- 7) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di concessione alla Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 - 65126 Pescara- tel. 085/7672812;
- 8) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Ortona dei Marsi (AQ), delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già autorizzata.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte del Comune di Ortona dei Marsi (AQ) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

=====

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Geom. Alberto Sigismondi
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente